

COMMISSIONE VI
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LXXXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	751
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Statizzazione delle scuole elementari per ciechi. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2281)	751
PRESIDENTE	751, 752, 754
RAVERA CAMILLA, <i>Relatore</i>	752
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	752, 754
BERTOLA	754
CESSI	754
LOZZA	754
Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (2287)	754
PRESIDENTE	754, 755
SILIPO, <i>Relatore</i>	755
RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	755
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	755

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bianchi Bianca.

Seguito della discussione del disegno di legge: Statizzazione delle scuole elementari per ciechi. (Approvato dalla VI Commissione del Senato. (2281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge fu sospesa, all'articolo 3, per un emendamento presentato dall'onorevole Scaglia, sul quale era necessario il parere della IV Commissione, comportando maggior onere finanziario. Alla IV Commissione furono trasmessi anche altri emendamenti, che erano stati presentati ad altri articoli da altri colleghi, e precisamente uno all'articolo 13 dal relatore, ed uno alla tabella annessa alla legge dagli onorevoli Franceschini, Bertola, Lizier, Moro Aldo, Pavan, Dal Canton Maria Pia.

La IV Commissione ha fatto pervenire, in data 5 giugno, il suo parere, che è il seguente:

« La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), (3. Sottocommissione), esaminate nella riunione del 4 corrente le modificazioni al disegno di legge: « Statizzazione delle scuole elementari per ciechi » (2281), comunicate con lettera in data 13 maggio del Pre-

La seduta comincia alle 9,30.

PARENTE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

sidente della VI Commissione (Istruzione) ha espresso parere contrario alle modificazioni stesse, non essendo indicata la copertura della maggiore spesa che il provvedimento comporta. Tuttavia la Commissione potrebbe riesaminare la questione, qualora le fossero indicati i capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sui quali dovrebbe gravare tale maggiore spesa ».

RAVERA CAMILLA, *Relatore*. Quegli emendamenti erano stati suggeriti dal desiderio di migliorare la legge, soprattutto nell'interesse dei ciechi. Ma, poiché la IV Commissione li ha respinti, io credo che la nostra Commissione dovrebbe procedere nell'approvazione del disegno di legge, perché un ulteriore ritardo sarebbe assolutamente contrario all'interesse stesso delle scuole dei ciechi e dei loro insegnanti che aspettano fin dal 1948 questo provvedimento, che era stato promesso loro dall'allora ministro della pubblica istruzione, Gonella. Proporrei, quindi, che la Commissione procedesse all'approvazione dei rimanenti articoli così come sono stati approvati dal Senato.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, procediamo nella approvazione degli articoli che porrò successivamente in votazione, a cominciare dal terzo, dato che i primi due articoli del disegno di legge sono già stati approvati.

ART. 3.

Nelle provincie in cui le suddette scuole statali funzionano, il personale insegnante è iscritto in ruoli speciali provinciali.

L'insegnamento della musica e del canto nelle scuole speciali per i ciechi è impartito da insegnanti incaricati, in ragione d'un insegnante per ogni cinque classi d'insegnamento. L'incarico dell'insegnamento della musica e del canto è annualmente conferito dal competente Provveditore agli studi tra coloro che siano forniti del diploma previsto dal successivo articolo 8, con preferenza ai ciechi.

Gli incaricati dell'insegnamento della musica e del canto fruiscono del trattamento economico degli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato, e sono tenuti ad un obbligo di orario di venticinque ore settimanali complessivamente.

(È approvato).

ART. 4.

Gli Istituti di cui al precedente articolo 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente Provveditore agli studi.

Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 5.

Gli alunni, nelle scuole per i ciechi, non possono superare il numero di 15 per ciascuna classe.

(È approvato).

ART. 6.

Nelle scuole elementari per ciechi possono istituirsi corsi preparatori per coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano bisogno di apprendere i metodi tifologici ai fini della prosecuzione degli studi.

(È approvato).

ART. 7.

Il personale insegnante di ruolo viene assunto mediante appositi concorsi per titoli e per esami, indetti dal competente Provveditore agli studi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Per l'ammissione al concorso per l'insegnamento elementare è necessario, oltre il possesso del diploma di abilitazione magistrale, quello del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

I titolari dei posti di ruolo godono dello stato giuridico ed economico degli altri insegnanti elementari.

(È approvato).

ART. 8.

Per il conferimento dell'incarico annuale di insegnamento della musica e del canto è richiesto il possesso del diploma di magistero in pianoforte, o in canto corale, o in composizione, rilasciato da un Istituto musicale governativo o pareggiato.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

ART. 9.

Al personale insegnante delle anzidette scuole elementari viene corrisposta la speciale indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002.

(È approvato).

ART. 10.

Gli insegnanti delle scuole per ciechi possono essere trasferiti, su domanda o per servizio, ad altre scuole per ciechi con le stesse modalità seguite per gli insegnanti di ruolo delle comuni scuole elementari, a norma delle disposizioni vigenti in materia.

(È approvato).

ART. 11.

Disposizioni transitorie.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in servizio nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella, sarà inquadrato nei ruoli statali di cui all'articolo 3 purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto regolare servizio nelle scuole parificate per ciechi per almeno un triennio nel decennio immediatamente precedente alla data della presente legge, riportando in ogni anno la qualifica complessiva di « ottimo »;

b) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale e del diploma della Scuola di metodo « Augusto Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma.

Il passaggio del personale di cui sopra nei ruoli statali diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.

Il personale che, pur avendo tre anni di servizio qualificato ottimo, non abbia l'abilitazione speciale rilasciata dalla Scuola di metodo « A. Romagnoli » per gli educatori dei ciechi in Roma, dovrà fornirsene frequentando uno dei corsi che saranno svolti a seguito di concorsi banditi entro un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal uopo il Ministero potrà anche autorizzare appositi corsi o stabilire speciali norme per l'ammissione ai corsi normali.

(È approvato).

ART. 12.

Nei concorsi che, nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge,

saranno indetti a norma del precedente articolo 7, la metà dei posti sarà riservata al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, nelle scuole elementari funzionanti presso gli Istituti per ciechi di cui all'annessa tabella e che non abbia i requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente articolo 11.

(È approvato).

ART. 13.

Al personale che otterrà l'inquadramento nei ruoli statali in applicazione del precedente articolo 11 sarà riconosciuta, agli effetti dell'inquadramento stesso, un'anzianità corrispondente agli anni di servizio prestati presso le scuole parificate per ciechi, purché la rispettiva nomina sia stata disposta con regolare provvedimento approvato dal competente Provveditore agli studi. Detto servizio sarà valutato secondo le norme di cui all'articolo 157 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

(È approvato).

ART. 14.

Le norme della presente legge sono estese anche alle scuole elementari statali che già funzionano presso i due Istituti per ciechi « D. Martuscelli » e « P. Colosimo » di Napoli di cui all'annessa tabella.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 15:

« Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21.000.000 derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1950-1951 a carico e nei limiti degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto, concernenti le spese per le scuole elementari governative ».

La IV Commissione (Finanze e Tesoro) ha suggerito il seguente nuovo testo:

« Alla maggiore spesa annua di complessive lire 21.000.000 derivante dalla presente legge, verrà provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 a carico del capitolo 41 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio suddetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

Passiamo alla tabella annessa alla legge:

TABELLA DEGLI ISTITUTI PER CIECHI PRESSO I QUALI VENGONO ISTITUITE
SCUOLE ELEMENTARI GOVERNATIVE PER CIECHI:

Istituto serafico per ciechi	Assisi
» per ciechi	Cagliari
» nazionale per ciechi « Vittorio Emanuele II »	Firenze
» per ciechi	Lecce
» per ciechi	Milano
» per ciechi	Palermo
» per ciechi	Reggio Emilia
Scuola di metodo per ciechi « A. Romagnoli »	Roma
Istituto per ciechi	Torino
» per ciechi « D. Martuscelli »	Napoli (1)
» per ciechi « P. Colosimo »	Napoli (1)

(1) Le scuole elementari funzionanti presso i due Istituti per ciechi di Napoli sono già statali.

BERTOLA. Vorrei che colleghi più competenti di me si associassero alla mia richiesta di includere nella tabella l'Istituto Configliachi per ciechi di Padova.

PRESIDENTE. La proposta di aggiungere, nella tabella, l'Opera Pia Configliachi per i ciechi di Padova era stata trasmessa alla IV Commissione, ma questa ha dato parere contrario non essendo indicata la fonte della maggiore spesa che comporterebbe tale emendamento.

CESSI. L'Istituto Configliachi è uno dei più antichi ed ha una nobilissima tradizione. È stato, forse, uno dei primi in Italia: fu fondato alla fine del 1700 per lascito del Configliachi, ha avuto un grande sviluppo e svolge un'opera di assistenza assai vasta. Non comprendo per quali motivi sia stato escluso da questa tabella un Istituto che si può dire sia stato il modello di tutti gli altri Istituti.

LOZZA. Con un ordine del giorno potremmo impegnare il Governo a presentare un provvedimento particolare relativo a questo Istituto.

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti, sui quali è stato chiesto il parere della IV Commissione, erano stati concordati tutti con il Governo. Se insistessimo, l'opposizione della IV Commissione ci farebbe ritardare di molto l'approvazione del disegno di legge. Pertanto, penso anche io che sia più opportuno presen-

tare un ordine del giorno, che accetterò senza altro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cessi, Bertola e Franceschini, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti) invita il Governo a presentare provvedimenti che adeguino la situazione dell'Istituto Configliachi di Padova alle disposizioni della legge di statizzazione delle scuole elementari per ciechi ».

Lo pongo in votazione

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità. (2287).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, il relatore, onorevole Silipo, aveva proposto l'aumento della indennità da 125 a 250 lire. La IV Commissione (Finanze e tesoro), a cui

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1952

era stato trasmesso tale emendamento per il parere, ha inviato la seguente comunicazione:

« La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), esaminata nella seduta del 6 giugno la proposta di modificazione al disegno di legge: « Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità » (2287), ha deliberato di esprimere parere favorevole alla proposta di modificazione stessa a condizione che all'articolo 1 le parole « viene elevata a lire 125 » siano sostituite con le altre: « viene elevata a lire 170 ».

In sostanza, si riduce da lire 250 a lire 170 la cifra proposta.

SILIPO, Relatore. Per la precisione, debbo dire che quando, per la prima volta, io proposi, e la Commissione accettò, l'aumento dell'indennità da lire 125 a lire 250, la IV Commissione dette parere sfavorevole con la stessa motivazione con la quale oggi si è dichiarata contraria alle modificazioni proposte al disegno di legge precedentemente esaminato dalla Commissione. Nonostante il parere contrario della IV Commissione, la nostra Commissione insistette sull'emendamento, pregando il Sottosegretario affinché vedesse, nell'ambito del suo Ministero, se nei corrispondenti capitoli di bilancio ci fosse la possibilità di provvedere a questo aumento da lire 125 a lire 250. Modificando il suo precedente parere, la IV Commissione ammette oggi che la copertura almeno parzialmente esiste. Ora, per ragioni di rapidità, mi rimetto alla Commissione, la quale è arbitra di decidere se si debba accettare la cifra suggerita dalla IV Commissione o insistere ancora per l'aumento fino a 250 lire.

RESTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'onorevole Silipo ha ricordato con esattezza i termini della questione; senonché, gli uffici del Ministero hanno trovato che con i normali stanziamenti di bilancio si può arrivare solo a 170 lire. Abbiamo, quindi, comunicato alla IV Commissione tale informazione, sulla base della quale la IV Commissione ha potuto modificare il suo precedente avviso.

PRESIDENTE. Poiché abbiamo già votato tutti gli articoli del disegno di legge, lasciando soltanto in sospenso, all'articolo 1, la cifra dell'indennità, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo delle parole: « viene elevata a lire 125 » con le altre: « viene elevata a lire 170 ».

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, pertanto, del seguente tenore:

« L'indennità di servizio notturno stabilita per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, viene elevata a lire 170 per ogni notte di servizio, a decorrere dal 1° luglio 1951 ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Statizzazione delle scuole elementari per ciechi ». (2281).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Aumento dell'indennità di servizio notturno per le guardie notturne dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ». (2287).

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Cessi, D'Ambrosio, Fabriani, Franceschini, Giordani, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Mondolfo, Natta, Parente, Pavan, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Scaglia, Silipo, Titomanlio Vittoria, Tesauro, Torretta, Vetrone.

È in congedo:

Bianchi Bianca.

La seduta termina alle 10,10.